

COMUNE di CESENATICO

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA



REGOLAMENTO PER:

- *L'ARREDO SU SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO;*
- *LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI ARREDO NEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE.*

TESTO COORDINATO

Parte I

ARREDO SU SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Norme generali</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Illuminazione</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Perimetro concessione</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Struttura e forma ombrellone</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Disposizioni finali</i>

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 09 APR. 1999

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 19 MAG. 2000 esecutiva dal 01.07.2000 - Ponente

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 28 LUG. 2000 esecutiva immediatamente - Art.1

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 23 APR. 2002 esecutiva dal 14.05.2002

Art. 1

Norme generali

1. Le presenti indicazioni sono relative alle due rive del Porto Canale: quella di Levante (Via G. Bruno, Corso G. Garibaldi, P.zza Ciceruacchio, Piazzetta Fiorentini e Via Baldini.) e quella di Ponente (Via M. Moretti, Via Armellini).
2. Gli elementi di base da impiegare per l'arredo di detto spazio, dovranno essere conformi ai disegni allegati.
3. I materiali impiegati per gli arredi, non contemplati nel presente regolamento, dovranno essere di pregio, in sintonia con le caratteristiche dei luoghi.
4. La collocazione degli ombrelloni non è consentita sul fronte dei varchi delle strade che si affacciano perpendicolarmente al porto canale, sulla piazzetta Fiorentini (fronte principale - lato porto canale), sulla Piazza C. Pisacane e sulla banchina del Porto Canale.
5. Non è consentita la collocazione di pedane o simili nella zona di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque sulle vie o piazze provviste di nuova pavimentazione.
6. E' consentita l'installazione dei soli ombrelloni sul lato Ponente (Via M. Moretti) a partire dalla Via Semprini fino allo squero, con la possibilità di sbordare oltre la canaletta stradale per un massimo di 50 cm. verso i fabbricati, garantendo comunque uno spazio libero minimo di m. 2,00 dai fabbricati.

Art. 2

Illuminazione

1. L'illuminazione dovrà essere ancorata alla struttura dell'ombrellone e direzionata verso terra o comunque in modo tale da non costituire abbaglio sia ai passanti che ai natanti.

Art. 3

Perimetro concessione

1. Il perimetro esterno della concessione può essere delimitato con vaschette (ad uso fioriere) in legno naturale, da collocarsi all'interno della proiezione verticale dell'ombrellone. L'altezza massima consentita della vaschetta è di cm. 60 mentre la parte vegetale non deve superare cm. 120 da terra. In alternativa alle fioriere, è consentita l'installazione di pannelli grigliati, sagomati o diritti, in legno naturale, alti non più di m. 1,20 da terra, con pennellatura interna a forma di rombo o di quadro, listelli ad incastro e finestre non inferiori a cm. 12x12. I pannelli sagomati possono succedersi in maniera omogenea o possono essere abbinati fra loro con forme diverse.

Art. 4 *Struttura e forma*


OMBRELLONE

1. La struttura e la forma dell'ombrellone devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) Il sostegno deve essere posizionato verso il porto canale sul perimetro esterno della occupazione ovvero in aderenza al fabbricato. L'ancoraggio a terra del sostegno può essere effettuato tramite fissaggio meccanico, sulle fughe della pavimentazione, o in appoggio tramite basamento con contrappeso;
 - b) La struttura portante può essere in legno di colore naturale non verniciato o in metallo smaltato bianco;
 - c) I teli di copertura, da concordarsi preventivamente con l'ufficio comunale, devono avere i toni chiari di colore: verde acqua marina, canapa, salmone, ecc;
 - d) La forma dell'ombrellone sarà del tipo piramidale schiacciata (di altezza variabile compresa tra cm. 40 e cm. 80);
 - e) Lo sviluppo perimetrale in altezza dovrà avere un unico allineamento dal piano stradale compreso fra m. 2,20 e 2,40 di altezza, escluse le parti mobili (panta) che potranno discendere non oltre 20 cm. dal limite suddetto;
 - f) L'insieme degli ombrelloni, di una stessa concessione, devono avere uniformità di materiale, colore e altezza.

Art. 5 *Disposizioni finali*


1. Le strutture di cui all'articolo precedente possono essere installate, previo richiesta e rilascio di autorizzazione, solo per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. L'autorizzazione ha validità a tempo indeterminato e deve essere rinnovata in caso di variazione tipologica e/o di modifica della superficie.
2. Qualora sorgano altri esercizi accanto alle attività esistenti sarà effettuata una nuova ridistribuzione delle concessioni secondo i criteri del presente regolamento.
3. In caso di occupazione di suolo pubblico, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto del vigente regolamento in materia.
4. Il danneggiamento della pavimentazione durante la collocazione dei basamenti, obbliga il concessionario a provvedere al ripristino allo stato originario delle cose e dei luoghi.
5. In caso di cambio di gestione e comunque entro 6 anni dalla data di approvazione del presente regolamento, i gazebo, anche se autorizzati, devono essere sostituiti con la sola struttura a ombrellone.
6. Le richieste di nuove autorizzazioni devono contenere, fra gli allegati, anche depliant o fotografie riferite agli arredi, quali tavoli, sedie, ecc.; per gli arredi esistenti, in caso di cambio di gestione e/o di sostituzione degli ombrelloni, sono richiesti gli stessi allegati.
7. Gli esercenti che eseguono lavori non autorizzati, o in violazione alle norme di cui al presente regolamento, sono immediatamente diffidati alla rimozione di quanto eseguito in violazione, previa revoca dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale provvede, a spese dell'inadempiente, nei modi e termini di Legge-

ARREDO SU SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO





ARREDO SU SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO

PARTICOLARE PIANTA OMBRELLONI




ARREDO SU SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO

PARTICOLARE SEZIONE TRASVERSALE




PARTICOLARE GRIGLIATO



PARTICOLARE FIORIERA

ARREDO SU SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO, SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI AREA DA MANTENERE LIBERA PER MEZZI DI SOCCORSO

PARTICOLARE SEZIONE TRASVERSALE.



ARREDO SU SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO, SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI AREA DA MANTENERE LIBERA PER MEZZI DI SOCCORSO

PARTICOLARE SEZIONE TRASVERSALE.

sviluppo
 perimetrale da
 mantenere libero
 per i mezzi di
 soccorso
 (3,50x4,00)

3,50

4,00

oggetti mobili da
 arretrare per il
 passaggio mezzi
 di soccorso

Esempio: tenda parasole, addossata
 al fabbricato, da arretrare
 in caso di necessità.

marciapiède

canale

variabile
 ombrellone / tipo "B" - gazebo

3,50

Parte II

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI ARREDO

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Norme generali</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Insegne</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Targhe</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Bacheche</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Tende parasole</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Pensiline</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Vetrine e serramenti</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Serrande</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Interventi nelle tipologie "A1" e "A2"</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Tinte per edifici</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Manutenzione degli edifici</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Antenne paraboliche e corpi tecnici</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Presentazione della domanda al Comune</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Entrata in vigore del regolamento</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Disposizioni finali</i>

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 30 LUG. 1999

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 15 OTT. 1999 esecutiva dal 01.11.1999 – Art.5

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 28 LUG. 2000 esecutiva immediatamente – Art.5

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 23 APR. 2002 esecutiva dal 14.05.2002

Art. 1
Norme generali

1. Le norme della presente Parte II disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie e di elementi di arredo negli edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.
2. Per la tipologia delle facciate e per la loro ubicazione si è inteso suddividere il centro storico in due zone: INTERNA ed ESTERNA. La zona "Esterna", posta ai margini del centro storico, comprendente: viale Cecchini, viale Roma, viale della Repubblica, viale Sintoni, Via Marconi, Via Bellini, viale L. Da Vinci, viale C. Matteucci, viale Magrini e via Gaza, resta disciplinata da quanto disposto con delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 20.11.1998, previa valutazione degli interventi da parte del Settore Sviluppo del Territorio e della Commissione Edilizia ed Ornato. La zona "Interna", disciplinata dalle presenti norme per la collocazione di particolari forme pubblicitarie e di elementi di arredo negli edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, comprende tutte le vie e le piazze del centro storico, e quelle menzionate per la zona "Esterna", e gli edifici di valore storico ambientale.
3. All'interno delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, classificate dalla normativa del piano regolatore generale come zone territoriali omogenee A, è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio.

Sono vietate:
 - a) la collocazione di insegne su palina;
 - b) la installazione di insegne su tetti, terrazzi, finestre;
 - c) l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bifacciali, in tessuto di tela.
 - d) l'installazione di segni orizzontali reclamistici;
 - e) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;
 - f) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e similari;
 - g) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo ad eccezione di quelle collocate a muro, relative alle informazioni cinematografiche e di spettacolo, nonché quelle relative alla esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi, alberghi e negozi fotografici;
 - h) l'installazione di più di un'insegna per ogni esercizio;
 - i) l'installazione di tende a capottina;
 - j) l'installazione di serrande a maglia chiusa.
4. Nella zona A del centro storico la fonte luminosa delle insegne, non può essere intermittente, scorrevole o simile, ma costituita esclusivamente da illuminazione indiretta fissa (faretti, lampade, ecc...) con sporgenza dal filo muro di non oltre 40 cm. Per ogni insegna è consentita l'installazione di non più di due faretti.
5. Le insegne non devono arrecare disturbo per posizione, colori e intensità luminosa alla viabilità.
6. Sono consentite le installazioni temporanee di strutture appoggiate a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale, delle associazioni di volontariato, culturali, sportive e delle organizzazioni sindacali.

7. L'impiego del tipo di materiale e del tipo di trattamento, colore o illuminazione, deve essere chiaramente indicato sulla richiesta da presentare all'ufficio competente, nonché riportato sulle tavole allegate con prove di colore.

Art. 2 Insegne

1. Insegne frontali al piano dell'edificio: (Fig. 1)

Posizione e dimensioni

- a) limite superiore: 15 cm al di sotto del più basso dei seguenti riferimenti:
 - bordo inferiore del primo corso di finestre;
 - marcapiano, marcadavanzale;
- b) limite inferiore: bordo superiore del foro-vetrina più prossimo e più alto;
- c) le dimensioni di ingombro massimo sono di cm. 50 per l'altezza; la lunghezza deve essere contenuta all'interno della proiezione verticale del vano vetrina e comunque non superare i cm. 350; inoltre è consentita una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm. 15;
- d) l'insegna può essere contenuta all'interno del foro vetrina;
- e) Materiali consentiti:
 - Legno: solo le essenze chiare se non verniciate:
I pannelli di fondo non devono essere ottenuti tramite assemblaggio (doghe, listoni, ...) e non possono sovrapporsi ad elementi preesistenti in legno;
 - Ottone;
 - Rame;
 - Bronzo;
 - Ferro, acciaio, alluminio: brunito, preverniciato o elettrocolorato. Sono escluso tutte le forme di anodizzazione, zincatura e satinatura;
 - Vetro: solo in lastre formanti caratteri monocromatici;
 - Pittura: purché non fosforescente;
 - Altri materiali tradizionali.

Sono esplicitamente esclusi:

- Materiali plastici;
- Mosaico;
- Acciaio inossidabile.

Indicazioni di abbinamento, per le insegne frontali,
tra il pannello di fondo e i caratteri o simboli.

PANNELLO DI FONDO
TECNICA

CARATTERI E/O SIMBOLI

Materiale	Tipo	Materiale	
Lamiera dipinta	Applicati	Bronzo Ferro Rame Acciaio verniciato Legno	
	Diretti		Pittura
Incisione			
Lastra: Bronzo, rame, acciaio verniciato	Applicati	Come sopra	
	Diretti		
Incisioni			Traforo
Legno naturale	Applicati	Bronzo Ferro Rame Acciaio verniciato Vetro Ottone	
	Diretti		
Incisioni			
Pirografia			
Legno dipinto	Applicati	Come sopra	
	Diretti		Pittura
Incisione			
Vetro	Applicati	Bronzo Ferro Rame	
	Diretti		
Incisione			Stampa

2. *Insegne a bandiera: (Fig. 2)*

Le insegne, le iscrizioni e le altre forme pubblicitarie a bandiera, ammesse in tutta la zona A del centro storico, non devono recare ostacolo alla viabilità e devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) essere costituite da un supporto ad uso braccio a mensola in materiale di ghisa, ferro, acciaio o alluminio (brunito, preverniciato o elettrocolorato) per una sporgenza massima dal filo del muro pari a ml. 1,50; l'insegna sarà costituita da un pannello in lamiera colorata, smaltata o simile, delle dimensioni massime di ingombro pari a mq. 1,00, illuminata da faretti laterali, collocati debitamente nella muratura;
- b) lo spessore massimo dell'insegna, escluso le parti decorative secondarie (da contenere al massimo), di cm. 5;
- c) non possono essere installate nei portici;
- d) altezza minima da terra pari al limite superiore della vetrina; distanza da terra al bordo inferiore deve essere di almeno ml. 5,10 qualora la proiezione dell'insegna insista su carreggiata stradale, di fuori della carreggiata è consentita un'altezza minima da terra di ml. 3,00; nel caso in cui vi siano corpi aggettanti (balconi, pensiline, ecc.) che non consentano il rispetto dell'altezza di ml. 3,00, la parte inferiore dell'insegna può essere posta a ml. 2,20 di altezza minima da terra;
- e) distanza dagli angoli degli edifici di una misura pari almeno due volte lo sbalzo.

3. *Insegne convenzionali*

- a) le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a posti telefonici pubblici, sali e tabacchi, farmacie e posti di pronto soccorso devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.
- b) per le farmacie deve utilizzarsi il simbolo di servizio, a luce fissa o intermittente di dimensioni massime di cm. 90x90.

Art. 3 **Targhe (Fig. 3)**

- 1) le targhe devono essere fissate ai locali cui fanno riferimento. Se questi sono ubicati al piano superiore - primo compreso - le suddette forme pubblicitarie devono essere collocate lateralmente alle porte d'ingresso e realizzate in ottone, materiale ceramico, vetro o plexiglas trasparente.
- 2) la dimensione massima delle targhe è di cm. 20 in altezza e cm. 30 in larghezza, con cm. 5 di aggetto massimo.
- 3) le targhe da posizionare sullo stesso edificio dovranno essere dello stesso materiale e convenientemente raggruppate, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante.
- 4) Per le attività direzionali (banche, assicurazioni, associazioni e quant'altro assimilabile) le targhe di cui sopra possono avere le dimensioni massime di cm. 25 in altezza e cm. 50 in larghezza, con cm. 5 di aggetto massimo.

Art. 4
Bacheche (Fig. 4)

- 1) le bacheche devono essere interamente appoggiate al muro, devono avere un unico trattamento di finitura senza modanature né altre linee di ricorso architettonico; non devono interessare i contorni in pietra dei fori vetrina storici né altre parti architettoniche in pietra viva o elementi decorativi di interesse artistico.
- 2) la dimensione massima della bacheca non può superare i mq. 0,80 frazionabile in due esemplari di mq. 0,40 ciascuno per ogni attività di esercizio.
- 3) la sporgenza massima non deve superare i 10 cm. dal filo esterno della muratura.
- 4) i materiali consentiti sono:
 - Metallo: Ottone, Ferro, acciaio o alluminio (brunito, preverniciato o elettrocolorato)
 - Vetro o plexiglas di sicurezza
 - Legno

Sono escluse tutte le forme di anodizzazione, satinatura, zincatura, acciaio inox o plastica.

Art. 5
Tende parasole (Fig. 5)

1. Le tende, per posizione e forma, non devono recare ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica.
2. E' fatto divieto di installare tende a "bauletto" in centro storico.
3. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa.
4. La linea d'appoggio superiore della tenda deve essere compresa tra il filo superiore del foro vetrina e il bordo inferiore dell'insegna.
5. Per l'installazione della tenda occorre attenersi alle seguenti indicazioni:
 - a) altezza minima dalla quota del marciapiede di m. 2,20 ovvero dal piano stradale in assenza di marciapiede, escluse le mantovane che potranno discendere non oltre m. 0,30. E' consentita l'applicazione, nelle ore di maggior soleggiamento e solo nel periodo estivo, di teli rimovibili per la protezione della vetrina: frontalmente, a prolungamento della mantovana, di m. 0,70; lateralmente, il telo aggiunto deve rimanere allo stesso allineamento del prolungamento frontale. Il tessuto e il colore dei teli rimovibili devono essere identici a quello della tenda parasole. (Fig. 5a).
 - b) proiezione orizzontale dello sbraccio dal fabbricato contenuta in un massimo di m. 1,50 sul piano stradale, ad esclusione di quanto contenuto alla lettera k);
 - c) oggetto della tenda, rispetto al limite lato carreggiata degli spazi destinati al transito pedonale, rientrante di almeno 20 cm. e in ogni modo non superiore al limite di m. 1,50 fissato in precedenza.
 - d) assenza di montanti verticali.
 - e) larghezza della tenda con sbordo laterale non superiore di cm. 50 dalla proiezione verticale del vano vetrina.

- f) elementi estensibili obliqui rispetto al piano verticale dei muri del fabbricato con struttura in metallo (brunito, preverniciato o elettrocolorato, escluse tutte le forme di anodizzazione) e tessuto in tela nei toni chiari, di colore: verde acqua marina, canapa, salmone, ecc. da concordarsi con l'ufficio comunale.
- g) assenza di scritte o messaggi pubblicitari: è consentito invece riportare la sola denominazione dell'esercizio sulla mantovana.
- h) le tende da installare su vetrine di esercizi diversi di un medesimo prospetto, devono essere progettate unitariamente e realizzate con materiali, forme e colori coordinati.
- i) le tende da installare su vetrine affiancate dello stesso locale possono essere, in deroga a quanto sopra, realizzate in un'unica manifattura.
- j) dimensione tale da garantire in ogni caso una corsia di transito, per motivi di sicurezza, non inferiore a ml. 3,50 anche in relazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico.
- k) qualora l'occupazione di suolo pubblico sia concessa in adiacenza al fabbricato, è consentita l'installazione di tende estensibili a sbraccio, nel limite massimo dell'occupazione consentita, di dimensioni e caratteristiche da valutare da parte del Settore Sviluppo del Territorio e dalla Commissione Edilizia ed ornato.

6. E' vietato l'uso di tende fisse a protezione degli occhi dei portici o di qualsiasi altro materiale.

7. L'impiego del tipo di materiale e del tipo di trattamento o colore (in tinta unita) deve essere chiaramente indicato sulla richiesta da presentare all'ufficio competente, nonché riportato sulle tavole allegate con prove di colore.

Art. 6 ***Pensiline***

- 1) E' vietato realizzare pensiline fisse aggettanti sulla strada in qualsiasi materiale e forma. Sono ammesse scossaline a protezione di insegne e tende aggettanti per un max di 30 cm.
- 2) I materiali consentiti sono: rame, vetro o plexiglas

Art. 7 ***Vetrine e serramenti (Fig. 6)***

- 1. *Nuove e ristrutturazioni*
 - a) Le nuove vetrine, qualora consentite dall'unità tipologica, devono avere i requisiti coerenti con la configurazione architettonica della facciata cui ineriscono.
 - b) Nei casi di intervento di ristrutturazione edilizia, le vetrine esistenti dovranno adeguarsi al concetto di cui sopra.
 - c) Le vetrine di nuova realizzazione dovranno avere un disegno ed un aspetto generale coerente alla veste architettonica delle facciate di cui sono parte.
 - d) Non sono ammesse vetrine sporgenti rispetto al filo interno del muro. L'eventuale arretramento è consentito solo se parallelamente al fronte esistente.
 - e) E' ammesso il solo uso di vetri trasparenti e non l'utilizzo di vetri specchiati, velati o colorati.
 - f) E' inoltre vietato l'uso di materiali di rivestimento sugli stipiti ed esternamente al filo delle facciate.

2. Infissi

- a) Salve le eccezioni summenzionate gli infissi delle vetrine devono essere montati a filo interno dello spessore del muro.
- b) L'apertura della porta di accesso non deve pregiudicare l'incolumità dei passanti sulla pubblica via o piazza e comunque non deve superare il filo esterno del muro.
- c) Materiali consentiti:
 - Legno: essenze scure o essenze chiare verniciate.
 - Metallo: (ferro, acciaio o alluminio) brunito, preverniciato o elettrocolorato.
- d) Il trattamento superficiale dell'infisso non deve essere in tinta lucida, ma bensì opaca. Il colore dovrà essere concordato preventivamente con l'ufficio competente.

3. Cornici murarie

- a) La realizzazione di cornici di nuove bucatore è generalmente sconsigliata, ma nel caso siano elemento di riordino di una facciata devono avere dimensioni riconducibili alle tipologie esistenti.
- b) Le cornici possono essere realizzate a condizione che risultino saldamente fissate alla struttura muraria e non costituiscano motivo di disturbo e di pericolo per i passanti:
- c) Materiali consentiti:
 - Intonaco
 - La scelta del colore deve essere concordata con l'ufficio.

Art. 8

Serrande (Fig. 7)

- 1) Le serrande per la chiusura delle bucatore dei fori vetrina, devono essere montate all'interno dello spessore del muro ed avere le seguenti caratteristiche tipologiche:
 - a) serrande o cancelli a maglia a scorrimento superiore o laterale;
 - b) la zoccolatura inferiore può essere in elementi pieno fino ad un'altezza massima di cm. 60.
- 2) E' consentito il solo uso di serrande o cancelli a maglia.
- 3) Materiali consentiti: ferro o alluminio brunito, preverniciato o elettrocolorato da concordarsi con l'ufficio.

Art. 9
Interventi nelle tipologie "A1" e "A2"

a) In tutte le unità edilizie soggette a restauro scientifico (A1) e restauro e risanamento conservativo (A2), dovranno essere utilizzate le tecnologie costruttive, i materiali e osservate le modalità di seguito specificati:

1. *Parti non strutturali*

E' prescritta la conservazione o il ripristino del manto di copertura in coppi. Le antenne radio televisive dovranno essere non più di una per unità edilizia. Non sono ammessi i corpi tecnici al di sopra delle coperture, mentre la conservazione dei camini, torriotti, altane, ecc, dovrà essere valutata in sede di progetto.

E' prescritta la conservazione o il ripristino dei cornicioni esistenti; nei casi in cui è ammessa la sostituzione della copertura con utilizzazione di tecnologie moderne, può essere proposto nel progetto, compatibilmente con la composizione della facciata, un nuovo cornicione.

Le gronde devono essere a sezione tonda e realizzate in rame o lamiera zincata verniciata.

E' prescritto il rivestimento delle murature con intonaco a base di calce.

La soluzione a "faccia a vista" può essere ammessa solo quando si tratti di edifici sorti con queste caratteristiche (prevalentemente palazzi e chiese del periodo settecentesco).

Le tinteggiature devono essere a base di malta o calce, con opportuno fissaggio.

Sono vietati rivestimenti con malta di cemento (salvo gli zoccoli degli edifici) e l'uso di tinte sintetiche lavabili.

E' ammesso l'uso di rivestimenti plastici del tipo "Venezia". Il colore da usarsi deve essere riferito alla valutazione globale di un tratto significativo della strada nel quale è inserito l'edificio in oggetto, sufficientemente ampio da rappresentare una campionatura plausibile delle gamme dei colori caratterizzanti l'ambiente.

Il colore deve essere comunque concordato con gli uffici competenti anche sulla base di campioni di tinta dati in loco.

La sostituzione di eventuali elementi o parti di elementi architettonici non recuperabili in pietra (lesene, capitelli, bancali, mensole, cornici, zoccoli, decorazioni varie) deve avvenire con gli stessi materiali e tecnologie di lavorazione usati nella tradizione locale.

E' vietata qualsiasi contraffazione di tali materiali, come ad esempio il cemento trattato tipo arenaria, il travertino, i marmi levigati, ecc.

Le finestre e i portoni devono essere mantenuti nelle loro dimensioni, posizione e caratteristiche, salvo i casi in cui l'analisi storico-critica dell'unità edilizia non evidenzia la necessità di ripristinare una diversa partitura dei prospetti.

Gli infissi esistenti devono essere restaurati, ripristinati o sostituiti con altri, anche utilizzando tecniche moderne, ma nel rispetto dei materiali tradizionali (legno verniciato o naturale, con esclusione delle essenze esotiche).

E' vietato l'uso di infissi in alluminio anodizzato.

L'oscuramento esterno, se realizzato a persiane, dovrà essere del tipo all'italiana.

Non è ammesso l'uso di serrande avvolgibili.

Le parti in ferro dovranno essere improntate alla massima semplicità e realizzate con ferri pieni (tondi, quadri o piatti) evitando il ricorso alla saldatura per quanto possibile.

Le parti in ferro recuperate devono garantire una soluzione omogenea per l'intera fronte, ed essere dimensionalmente compatibili con le aperture.

2. *Parti esterne ed elementi di distribuzione della tipologia*

Il rivestimento delle scale deve essere conservato o ripristinato con i materiali in uso nella tradizione locale (arenaria e pietre da taglio non lucidate, cotto, graniglia in cemento).

La pavimentazione dei cortili e degli androni aperti deve essere realizzata con materiali in uso nella tradizione locale, quali: l'acciottolato, il cotto, i sampietrini, il battuto di cemento riquadrato.

Nelle aree destinate a verde, di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche di attuazione del Centro Storico, dovranno essere impiegate preferibilmente essenze di tipo autoctono.

Dovranno essere conservati e valorizzati gli elementi decorativi, gli arredi esterni, i muri di recinzione e tutti gli altri elementi che caratterizzano le parti esterne degli edifici.

b) In tutte le unità edilizie soggette a ristrutturazione edilizia (A3) e ristrutturazione urbanistica (A4) devono essere rispettate le caratteristiche edilizie e ambientali del Centro Storico, utilizzando preferibilmente i materiali e le tecniche indicate al punto a); ciò in particolare per quanto riguarda quelle unità edilizie, di limitate dimensioni, che sono inserite in una cortina omogenea.

Nel caso di interventi più ampi, configurabili come parti morfologicamente autonome, è ammessa l'utilizzazione di tecnologie moderne.

Art. 10 ***Tinte per edifici***

Le tinte da apporre ai fabbricati del centro storico, dovranno essere le seguenti:

Facciata	Zoccolatura e cornicione	Modanature	Infissi	Porte e finestre
Terra di Siena	grigio	bianco	bianco	marrone
Beige sabbia	grigio	bianco	grigio	verde
Marrone chiaro	grigio	bianco	bianco	beige
Verde	verde-scuro	bianco	bianco	verde
Azzurro	azzurro-scuro	bianco	bianco	grigio
Rosa antico	grigio	bianco	bianco	verde

Per gli edifici pubblici le tinte saranno:

Bianco	grigio-chiaro	-----	bianco-perlato	antracite-chiara
Rosso Pompei	beige	-----	grigio-chiaro	grigio-chiaro
Mattoni a vista	sasso d'Istria	-----	marron-chiaro	marrone-chiaro

I proprietari degli edifici che intendano tinteggiare le loro strutture, hanno l'obbligo di presentare regolare richiesta in carta legale, indirizzata al Sindaco, onde ottenere la regolare autorizzazione. I colori devono essere concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale, previa prova colore a riquadri sull'edificio.

Art. 11 ***Manutenzione degli edifici***

L'Ufficio Urbanistica, qualora ravvisi l'opportunità che, all'interno del perimetro del centro storico, alcuni edifici necessitano di opportuna manutenzione, ed in special modo di nuova tinteggiatura, dovrà informare la Commissione Edilizia ed Ornato.

La Commissione dopo aver espresso il proprio parere può invitare il Sindaco ad avvalersi dell'Art. 77 del Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 12
Antenne paraboliche e corpi tecnici

Nella zona "A" - Centro Storico - del vigente P.R.G. l'installazione di antenne paraboliche e corpi tecnici esterni alla sagoma dell'edificio è consentita previo rilascio di autorizzazione edilizia da richiedere nei modi previsti all'art. n. 14 del vigente Regolamento Edilizio. La collocazione delle antenne paraboliche, dei corpi tecnici esterni alla sagoma dell'edificio, deve essere particolarmente curata e posizionata nella parte retrostante l'edificio, comunque non visibile dalle seguenti vie o piazze: via Mazzini - via Moretti - via Armellini - via Bruno - piazza Pisacane - corso Garibaldi - via Baldini - via Fiorentini - piazza delle Erbe - piazza delle Conserve - piazza della Pescheria - via Quadrelli - via Saffi - piazza del Monte - largo Cappuccini. I corpi tecnici collocati sui tetti degli edifici posti all'interno della zona "A" - Centro Storico - del vigente P.R.G., devono essere realizzati o rivestiti con lamiera di rame.

Art. 13
Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, da presentarsi sugli appositi moduli, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata al Comune, corredata dei seguenti documenti:
 - a) elaborato grafico in triplice copia quotato in scala 1:20 o 1:50 dell'opera e relativa descrizione tecnica debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se la realizzazione viene eseguita in economia, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno a colori del messaggio pubblicitario esposto e del possibile supporto;
 - b) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
 - c) planimetria aerofotogrammetrica, in scala 1:2.000 o di P.R.G. ove è riportata la posizione esatta nella quale si richiede l'autorizzazione alla installazione;
 - d) parere della Soprintendenza ai beni Ambientali della Regione Emilia-Romagna, qualora previsto.
2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività commerciale, artigianale, artistica o professionale, anche inserita in edifici residenziali e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta. Qualora il Comune assegni ad un soggetto il servizio di installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico si potrà derogare alla presente prescrizione;
3. La domanda di installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla legge 05.02.1992 n. 175 (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e associazioni professionali fra sanitari; targhe o insegne per case di cura private, gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) deve essere corredata di nulla osta rilasciato dall'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente.


Art. 14
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione in materia.
2. L'adeguamento alle norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i mezzi pubblicitari, e di altri elementi di arredo esistenti al momento dell'entrata in vigore, dovrà essere effettuato in caso di qualsiasi loro modifica sostanziale e/o sostituzione.
3. Nell'ambito del centro storico, tutti coloro che sono stati autorizzati ad eseguire lavori di arredo urbano diverso da quanto previsto dal presente regolamento, devono adeguarsi improrogabilmente entro la data del 30.11.2002, fermo restando che tutti gli interventi richiesti prima di tale scadenza e successivamente all'approvazione del presente regolamento devono essere realizzati nel rispetto dello stesso.
4. Non rientrano in questa scadenza le vetrine ed i serramenti, per i quali l'adeguamento al presente regolamento diventa obbligatorio al momento della sostituzione dei medesimi, nonché quanto autorizzato con i precedenti articoli 9, 10, 11 e 12.
5. L'adeguamento al presente regolamento, per quanto concerne la parte I per le Via G. Bruno e Via Armellini , diviene obbligatorio solo a realizzazione di nuova pavimentazione.

Art. 15
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente menzionato nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni riferite al "regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 20.11.1998.

FIGURA N. 1 COLLOCAZIONE DI INSEGNA FRONTALI
IN CENTRO STORICO.



Abaco delle insegne classificate per tipo e
posizione rispetto al muro.







POSIZIONE		TIPO
 <p>Parallela in aderenza</p>		 <p>Carattere indipendente</p>
 <p>Interna nello spessore del muro</p>		 <p>Carattere su supporto</p>
		 <p>Pannello</p>

FIGURA N. 2 COLLOCAZIONE DI INSEGNA A BANDIERA IN CENTRO STORICO.




FIGURA N. 3 COLLOCAZIONE DI TARGHE IN CENTRO STORICO




FIGURA N. 4 COLLOCAZIONE DI BACHECHE IN CENTRO STORICO




FIGURA N. 5 COLLOCAZIONE DI TENDE PER ATTIVITA' COMMERCIALI IN CENTRO STORICO




FIGURA N. 5a COLLOCAZIONE DI TELI SU TENDE
PER ATTIVITA' COMMERCIALI IN CENTRO STORICO




FIGURA N. 6 - COLLOCAZIONE DI VETRINE PER
ATTIVITA' COMMERCIALI IN CENTRO STORICO





FIGURA N. 7 - INDICAZIONE TIPOLOGICA SULLE
SERRANDE E CANCELLI PER ATTIVITA' COMMERCIALI
IN CENTRO STORICO



SUDDIVISIONE ESTERNA DEL CENTRO STORICO

